



STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 05/10/2021

STATUTO

Art.1 – DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione "FANS CLUB CUORE GIALLO BLU", di seguito denominata Associazione.

L'Associazione appartiene alla c.d. categorie "Altre Associazioni di persone o di beni senza personalità giuridica" e non ha fini di lucro.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Trento.

Art.2 – VALORI E SCOPO

L'Associazione promuove i valori e le norme di etica sportiva al fine di creare una rappresentanza responsabile e democratica di appassionati e tifosi, rigettando ogni forma di violenza e sopraffazione nei confronti dell'intero movimento pallavolistico.

Gli scopi dell'Associazione sono:

- promozione e sostegno della tifoseria della squadra di pallavolo denominata "Trentino Volley Srl"
- organizzazione di attività ricreative per i Soci
- organizzazione di quanto possa essere, direttamente o indirettamente, collegato al mondo della pallavolo trentina
- promozione di iniziative finalizzate all'autofinanziamento dell'Associazione stessa

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art.3 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative determinate annualmente dall'Assemblea dei Soci
- contributi di Enti pubblici e privati
- eventuali erogazioni, lasciti e donazioni
- proventi delle varie attività sportive, ricreative, sociali e culturali organizzate dall'Associazione stessa

Art.4 – SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli individui che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che ne condividano gli scopi e si impegnino a dedicare parte del proprio tempo al loro raggiungimento.

L'organo competente designato a valutare e deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci è il Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione all'Associazione avviene mediante la compilazione e sottoscrizione del relativo modulo, messo a disposizione dell'Associazione attraverso i canali definiti dal Regolamento.

La richiesta di ammissione da parte di minori dovrà essere sottoscritta dal almeno un genitore o da chi ne esercita la potestà tutoriale.

L'adesione all'Associazione, da confermarsi annualmente, richiede sempre la compilazione del suddetto modulo ed ogni richiesta di ammissione viene sottoposta al vaglio del Consiglio.

In base alle disposizioni del Regolamento UE n.2016/679 e ss.mm.ii. tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per lo svolgimento delle attività inerenti alla vita associativa. Il Socio ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.

L'ammissione a Socio è vincolata al versamento della quota sociale definita in sede assembleare; la quota non è trasmissibile.

L'anno sociale (diverso dall'anno contabile) ha validità dal 1 Luglio al 30 Giugno dell'anno successivo.

Le attività svolte dai Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato.

Art.5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le riunioni dell'Assemblea; hanno diritto di voto assembleare, purché in regola con il versamento della quota sociale.

Hanno diritto di voto assembleare tutti i Soci che abbiano compiuto i 16 anni entro la data di svolgimento dell'Assemblea.

Tutti i Soci hanno, inoltre, diritto di accesso ai documenti costitutivi, ai bilanci e ai verbali delle assemblee dell'Associazione, nonché tutti i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

I Soci si impegnano a non adire alle vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere con l'Associazione, o fra loro, per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Art.6 – DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano automaticamente di appartenere all'Associazione in caso di mancato rinnovo della quota associativa. Il Socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante informativa da inviare al Consiglio Direttivo.

La cessazione può avvenire anche per radiazione, deliberata dal Collegio dei Garanti, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa. I Garanti comunicano per iscritto l'esito della valutazione al socio interessato e al Consiglio Direttivo.

I Soci receduti o esclusi, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art.7 – ORGANI E CARICHE SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Garanti;
- l'Assemblea dei Soci;

Le cariche sociali sono:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

La durata delle cariche sociali è definita in **TRE anni** a partire dal 01 Luglio dell'anno di elezione, fino al 30 Giugno dell'ultimo anno di mandato.

Art.8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, composto da un numero di membri non superiore a **SETTE**, e non inferiore a **TRE**, scelti tra i Soci in regola con il versamento della quota sociale che si sono candidati.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per **TRE** mandati.

Il Consiglio Direttivo provvede, al suo interno, a nominare:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere

I compiti delle cariche sopra descritte sono:

- Presidente:
 - essere il legale rappresentante dell'Associazione
 - coordinare tutte le attività dell'Associazione
 - gestire i rapporti con la società "Trentino Volley Srl"
 - convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle delibere da questo assunte
 - presiedere l'Assemblea dei Soci

- Vice Presidente:
 - si assume tutti gli obblighi del Presidente qualora quest'ultimo sia assente
- Segretario:
 - è responsabile della corretta tenuta di tutti i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee
 - è incaricato di curare gli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento dell'Assemblea
 - è incaricato del controllo di presenza e legittimità di voto in sede di Assemblea
- Tesoriere:
 - amministra l'Associazione verificando:
 - riscossione delle entrate
 - pagamento dei costi
 - predisposizione del Bilancio
 - tenuta delle scritture contabili

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono in solido.

È facoltà del Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi l'esigenza, individuare incarichi specifici da attribuire ai singoli Consiglieri. Tutte le attività svolte si intendono a titolo gratuito.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta (e automaticamente convocata) da almeno un terzo dei Consiglieri. Le sue riunioni sono ritenute valide se è presente la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle delibere è necessario il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può inoltre avvalersi, per particolari incarichi, della collaborazione di Soci non facenti parte dello stesso.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle richieste di iscrizione dei Soci
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria e curare gli affari di ordinaria amministrazione
- osservare e far osservare tutte le delibere dell'Assemblea dei Soci
- convocare le Assemblee ordinarie e convocare l'Assemblea straordinaria
- promuovere l'allestimento di attività organizzate e ricreative
- nominare i collaboratori e suddividere le relative mansioni
- curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea, la straordinaria amministrazione

Il Consiglio Direttivo deve considerarsi non più in carica qualora:

- per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti;
- si giunga alla scadenza del mandato;
- riceva voto di sfiducia da parte dell'Assemblea;
- mancata approvazione del bilancio;

A tutela dell'Associazione, in tali casi, il Presidente resta in carica per lo svolgimento dell'attività ordinaria. È compito del Presidente convocare un'Assemblea Elettiva entro 30 giorni.

Il componente del Consiglio Direttivo che non sia in regola con il pagamento della quota sociale entro il 31/12, decade automaticamente.

Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo di legittimo impedimento, decade dall'incarico e viene sostituito dal primo dei non eletti.

In assenza di sostituti, o di loro indisponibilità, si procederà in via straordinaria ad elezioni suppletive.

Art.9 – COLLEGIO DEI GARANTI

Tutte le controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, sono sottoposte al giudizio di un Collegio dei Garanti i cui componenti sono da designarsi tra i Soci con le modalità sotto descritte.

Il Collegio dei Garanti è costituito da **TRE** membri estratti a sorte tra tutti i Soci presenti in Assemblea elettiva. Il Collegio nominerà, in autonomia, il Presidente al proprio interno.

La durata dell'incarico del Collegio dei Garanti coincide con il mandato del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo non potranno svolgere il compito di Garante.

La partecipazione al Collegio dei Garanti è un dovere sociale che i Soci estratti devono prestarsi a svolgere, a garanzia dell'Associazione stessa.

Art.10 – L'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano e rappresentativo della volontà dei soci dell'Associazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata sia dal Consiglio Direttivo che dai Soci, purché la quota di questi ultimi non sia inferiore ad 1/3 degli stessi.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice ai Soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza

Per lettera semplice si intende anche un messaggio di posta elettronica alla casella registrata nel libro soci, e per affissione in Sede l'avviso postato nella sede telematica dell'Associazione (ovvero social network e/o sistemi di messaggistica).

Gli avvisi di convocazione devono contenere:

- ordine del giorno
- data e ora della convocazione
- luogo di svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea, oltre che in presenza, può riunirsi anche mediante videoconferenza tra la sede legale (o il luogo dove si trova chi ha convocato l'Assemblea stessa) ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità dell'Assemblea è che tutti i partecipanti siano identificati e sia consentito loro di

seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Con il verificarsi di tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

In ogni caso è escluso il ricorso alla video conferenza nel caso in cui i partecipanti debbano esprimersi a mezzo di voto segreto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria l'Assemblea convocata per deliberare:

- le modifiche allo Statuto;
- la revoca e l'eventuale azione di responsabilità degli organi sociali;
- lo scioglimento dell'Associazione, con la conseguente nomina del liquidatore;

È ordinaria l'Assemblea convocata per deliberare:

- la nomina degli organi sociali e del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo;
- l'approvazione delle quote sociali;
- ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo e dal Presidente;

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quando l'Assemblea stessa lo reputi opportuno.

Ogni socio può esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un altro socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è conservato a cura del Consiglio Direttivo nella sede dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia cartacea.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si ritiene valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci (50% più uno). Trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art.11 – IL BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Tesoriere, sottoposti al vaglio del Consiglio Direttivo ed infine sottoposti all'Assemblea dei Soci.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono sottoposti all'Assemblea annuale dei Soci che delibererà in base a quanto previsto nel regolamento.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve svolgersi nei termini previsti dalla normativa.

A seguito dell'approvazione, il bilancio dell'esercizio sarà disponibile sul sito dell'Associazione.

Art.12 – MODIFICHE STATUTARIE

Lo Statuto è modificabile dall' Assemblea straordinaria dei Soci. Per deliberarne le modifiche occorre il voto favorevole dei 2/3 dei Soci presenti in Assemblea.

Art.13 – SCIoglimento DELL'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta Straordinaria, con l'approvazione dei 3/4 dei Soci presenti in Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, il quale dovrà essere devoluto in beneficenza.

Art.14 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti in materia.

Art.15 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Le disposizioni qui contenute sono disciplinate nel relativo Regolamento Interno.

Trento, 05/10/2021